



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio

Prot. n. 1280

Il dirigente: Antonio d'ITOLLO

Bari, 7.2.2008

Ai Sigg. Gestori delle Scuole paritarie
e non paritarie delle Regione Puglia

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli U.S.P.
della Regione Puglia

LORO SEDI

OGGETTO: **D.M. 29 novembre 2007, n. 267: Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».**

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con il D.M. citato in oggetto (pubblicato sulla G.U. del 28.01.2008), ha emanato il regolamento della “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1-bis, c. 2 del D.L. 5 dicembre 2007, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

Nel sottoporre all’attenta lettura degli interessati il testo del citato Regolamento (allegato alla presente nota), che introduce alcune novità nella materia, se ne richiamano di seguito i punti essenziali:

- **art. 1** – indica le procedure per il **RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA**, ai sensi dell’art. 1, cc. 2-6 della L. n. 62/2000.

L’istanza di riconoscimento – redatta secondo quanto indicato nel comma 6, e con allegata la documentazione indicata al successivo comma 7 - deve essere inoltrata dal gestore o dal legale rappresentante **entro il 31 marzo** dell’anno precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità.

- **art. 2** - regola il provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità che l’U.S.R. competente per territorio adotta **entro il 30 giugno**, e indica altresì anche le modalità per l’istituzione di nuovi corsi o indirizzi o di corsi serali da parte delle scuole già paritarie.
- **art. 3** - indica le modalità per il mantenimento della parità; il gestore o il rappresentante legale, **entro il 30 settembre** di ogni anno scolastico, deve dichiarare all’U.S.R. competente la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, ed ogni eventuale



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio

variazione riguardante la gestione l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa (comma 4).

Spetta tuttavia all'U.S.R. disporre eventuali visite ispettive al fine di verificare la permanenza dei requisiti richiesti, la cui mancanza o carenza può comportare l'avvio del procedimento di revoca della parità, secondo quanto indicato dal c. 6 dell'art. 3 e dall'**art. 4** del presente Decreto Legge.

Sul sito www.puglia.istruzione.it, nell'apposito spazio dedicato alle scuole paritarie pugliesi, sono disponibili il *fac-simile* della domanda e l'elenco della documentazione richiesta; questo Ufficio resta tuttavia a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Antonio d'Itollo